

Codice A1421A

D.D. 21 febbraio 2022, n. 288

Fondazione Asilo Infantile Commendator Ingegnere Pietro Frassati di Cossila San Grato con sede nel Comune di Biella (BI). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO DD 288/A1421A/2022

DEL 21/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità

OGGETTO: Fondazione Asilo Infantile Commendator Ingegnere Pietro Frassati di Cossila San Grato con sede nel Comune di Biella (BI). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’ articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- a. l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo infantile Commendator Ingegnere Pietro Frassati di Cossila San Grato (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Biella (BI), trae le sue origini dalla istituzione di un asilo col concorso di privati benefattori e dal legato disposto a suo favore dal Sacerdote Pietro CODA CANATI;;
- b. l’IPAB fu eretta in Ente Morale con R.D. del 19.9.1884
- c. l’IPAB, a norma dell’art. 3 dello statuto vigente, da ultimo approvato con R.D. 25/11/1940, ha quale scopo istituzionale “... *raccogliere e custodire i bambini di ambo i sessi del Capoluogo e*

di provvedere alla loro prima istruzione ...”;

- d. l'IPAB, da oltre un ventennio, ha affidato l'esercizio dell'attività principale di scuola dell'infanzia al Comune di Biella tramite Convenzione, così come risulta dalla documentazione agli atti;
- e. il Presidente dell'IPAB, in esecuzione delle deliberazioni nr. 4 e 5 del 20/12/2018 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ha inizialmente presentato istanza di riordino con trasformazione dell'IPAB in Fondazione in data 11/03/2019 (prot. n. 15052 del 12/03/2019)
- f. il Presidente dell'IPAB, successivamente alla presentazione dell'istanza ed a seguito degli intercorsi contatti con il competente Settore Regionale, ha prodotto una nuova istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, esplicitando il contestuale ritiro dell'istanza inizialmente prodotta, con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 24.151,87 come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta. Il tutto come da nota acquisita al prot. n. 2513 del 24/01/2022 ed in esecuzione delle deliberazioni nr 12 e 13 del 30/12/2021 del Consiglio di Amministrazione in forza della quale emerge chiaramente la volontà di annullare e sostituire sia le precedenti deliberazioni del 20/12/2018 che l'istanza datata 12/03/2019 prot. nr. 15052.

L'istanza, nella formulazione di cui al protocollo prot. n. 2513 del 24/01/2022 risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonchè dai relativi provvedimenti attuativi.

L'IPAB, a seguito dell'affidamento dell'esercizio dell'attività principale al Comune tramite Convenzione, esercita direttamente un'attività residuale comunque in ambito socio – educativo – assistenziale come da relazione acquisita agli atti del settore;

Vista la nota di questo Settore, prot. 3263 del 27/01/2022, con la quale il Comune di Biella è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB ;

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Biella;

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione. Constatato, inoltre, che lo statuto da ultimo proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni mobili e immobili nella formulazione approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente nr. 13 del 30/12/2021;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Rilevato che la presente determinazione è assunta in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale

centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

- la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità e autorizzare l'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Fondazione Asilo infantile Commendator Ingegnere Pietro Frassati di Cossila San Grato con sede nel Comune di Biella, con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 17 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Si da atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

STATUTO

CAPO 1

ORIGINE E SEDE - SCOPO MEZZI DEI QUALI DISPONE DENOMINAZIONE

Art. 1

Origine

La Fondazione "Asilo Infantile Commendator Ingegnere Pietro Frassati di Cossila San Grato", già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dalla istituzione di un asilo col concorso di privati benefattori e dal legato disposto a suo favore dal Sacerdote Pietro CODA CANATI; vi fu altresì il concorso dell'intera popolazione di Cossila San Grato per la costruzione dell'edificio ove ha sede l'Asilo.

L'Asilo Infantile di Cossila San Grato fu eretto in Ente Morale con R.D. del 19.9.1884 ed ha sede in Biella (BI), Fraz. Cossila San Grato, Piazza De Mosso n. 2.

Art. 2

Scopo

La fondazione "Asilo Infantile Commendator Ingegnere Pietro Frassati di Cossila San Grato" non ha scopo di lucro. Lo scopo dell'Ente è quello di accogliere i bambini di ambo i sessi in età prescolare e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale secondo la visione cristiana della vita. E' data precedenza ai bambini residenti nella frazione di Cossila San Grato. Lo scopo può essere perseguito anche indirettamente mediante l'erogazione del servizio attraverso altri enti e organismi pubblici e/o privati operanti nel settore (o comunque in campo socio assistenziale), compreso il volontariato. Potranno essere svolte anche attività sinergiche e direttamente collegate al raggiungimento dello scopo sopra indicato, purchè continuative e svolte direttamente dall'ente, le seguenti:

- attività di pre-scuola e dopo scuola;
- attività di organizzazione di centro estivo;
- attività psico-motoria;

- laboratori di attività manuali e pratiche;
- insegnamento di lingue straniere

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e garantire il suo funzionamento, la Fondazione dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni:

PATRIMONIO INDISPONIBILE

- Fabbricato destinato all'attività istituzionale di scuola dell'infanzia ubicato nel Comune di Biella, come segue:
 - a) Foglio 10, particella 866, sub 5, categoria B/5, classe U, m. c. 208, R.C.: € 93,46, Piazza beato Giovanni De Mosso n. 2;
 - b) Foglio 10, particella 866, sub 6, categoria B/1, Classe 2, m. c. 2584, R.C.: € 1.147,68, Piazza beato Giovanni De Mosso n. 2;

PATRIMONIO DISPONIBILE

Beni immobili e fondo cassa depositato sul conto corrente n. 8270568 presso Biverbanca, come da documentazione presentata in sede di riordino e altri beni immobili della preesistente Ipab come risultante dall'inventario allegato all'istanza di trasformazione della stessa Fondazione

Il patrimonio della fondazione potrà essere incrementato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

CAPO II
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 5

Organi dell'ente

Sono organi dell'Ente:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Vice – Presidente;
4. il Revisore dei Conti, qualora ricorrano i presupposti di Legge per la sua nomina.

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- a) n. 2 membri dal Comune di Biella con deliberazione del Consiglio Comunale;
- b) n. 2 membri dalla Provincia di Biella;
- c) n. 1 membro dal Parroco pro-tempore della comunità ecclesiastica di cui fa parte l'Asilo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è rinnovabile e i componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio mandato, adeguatamente giustificate e da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta

scritta da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante avviso, anche con mezzi telematici, da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione e di amministrazione dell'ente ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra l'altro:

- definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi per il loro raggiungimento;
- approva il bilancio consuntivo;
- provvede alla gestione ed amministrazione degli immobili di proprietà, disponendo anche le eventuali opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- approva le variazioni al bilancio;
- stabilisce le linee di indirizzo, il programma delle attività e qualora gestisca direttamente il servizio di "asilo", determina l'importo delle rette e delle contribuzioni da richiedere agli utenti;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- provvede alla nomina del Segretario che potrà essere scelto fra i propri componenti o al di fuori degli stessi, escluso il Presidente;
- provvede alla nomina del Revisore dei Conti;
- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti
- delibera lo scioglimento anticipato della Fondazione con almeno il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di **Amministrazione** può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richiede maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al **raggiungimento** delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di **Amministrazione**.

Il Presidente o lo stesso Consiglio di **Amministrazione**, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti, consulenti o pubblici amministratori. Le persone inviate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di **Amministrazione** deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà munito del timbro dell'Ente e custodito presso la sede dell'Ente stesso o presso la segreteria.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di **Amministrazione** tra i suoi componenti nella prima adunanza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente:

- convoca e presiede il Consiglio di **Amministrazione**;
- sottoscrive i contratti deliberati dal Consiglio di **Amministrazione** con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta l'Ente in giudizio con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio, e, coadiuvato dal segretario, cura la esecuzione delle decisioni del Consiglio di **Amministrazione**.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 12

Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza. Egli redige i processi verbali delle sedute che firma unitamente al

- alla preparazione dei programmi di attività dell'ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, redige il conto consuntivo.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato senza interruzione. Per la carica di Segretario, qualora sia scelto tra soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, può essere stabilita una remunerazione.

Art. 13

Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione qualora ricorrano i presupposti di Legge per la sua nomina, viene scelto tra coloro che risultano iscritti nell'apposito registro/albo e dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere confermato senza interruzione. Il Revisore di Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. La nomina di tale organo non è obbligatoria.

Capo III

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per Legge fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e **specificatamente** previste dalla normativa vigente.

Gli utili e/o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi dell'ente, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Capo V

SCIoglIMENTO E RINVIO – NORMA TRANSITORIA

Art. 15

Scioglimento

Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'art. 27 C.C., il Consiglio di Amministrazione dell'Ente provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti di adeguata specifica professionalità nel settore, **determinandone** i poteri, con delibera da assumersi con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti il Consiglio stesso. Il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione e/o fondazione con personalità giuridica privata e senza scopo di lucro avente scopi analoghi e prioritariamente avente sede nel Comune di Biella, con vincolo essenziale del suo impiego per lo svolgimento di attività nel campo socio educativo e/o socio assistenziale.

Art. 16

Norma transitoria

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di assunzione della delibera di approvazione del presente statuto prosegue la sua attività ai sensi e con la scadenza delle norme vigenti.

Art. 17

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di Legge.

Biella-Cossila San Grato, 30 dicembre 2021